

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 41 del 16 settembre 1977, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 421 della medesima legge.

Legge Regionale 11 novembre 1977, n. 57.

«Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, agli artigiani ed ai commercianti in attività ed in pensione e relativi familiari conviventi ed a carico»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

La Regione Campania eroga, secondo le disposizioni di cui alla presente legge, un contributo per l'assistenza farmaceutica, a partire dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della legge stessa e semprechè non abbiano diritto, per altro titolo, a tale forma di assistenza:

- a) ai coltivatori diretti in attività ed in quiescenza e rispettivi familiari conviventi e a carico di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 e successive modificazioni e alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 27 maggio 1967, n. 369;
- b) agli artigiani in attività ed in quiescenza e rispettivi familiari conviventi ed a carico di cui alle leggi 26 dicembre 1956, n. 1533 e 27 febbraio 1963, n. 260;
- c) agli esercenti attività commerciali, ai titolari di aziende e coadiuvanti in attività ed in quiescenza e rispettivi familiari conviventi ed a carico di cui alle leggi 27 novembre 1960 n. 1397 e 22 luglio 1966, n. 613.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ai beneficiari dell'assistenza farmaceutica di cui al precedente comma a) la Regione eroga un contributo per le cure termali nella misura del 70% della spesa.

All'erogazione, alla contabilità, al controllo provvedono gli Enti e gli organismi di cui al successivo articolo 5 della presente legge.

Articolo 2

Il conseguimento del diritto alle prestazioni farmaceutiche è subordinato al godimento dell'assistenza malattia ai sensi delle leggi statali richiamate nel precedente articolo.

I soggetti iscritti negli elenchi perdono il diritto alle prestazioni farmaceutiche in caso di cancellazione, a qualsiasi titolo disposta, dagli elenchi stessi.

Articolo 3

Le Casse Mutue Provinciali di Malattia per i Coltivatori diretti, le Casse Mutue Provinciali degli Artigiani e dei Commercianti provvedono alla erogazione dell'assistenza farmaceutica, senza alcun onere di gestione per il bilancio regionale e previa deliberazione degli Organi collegiali delle medesime.

Giunta Regionale della Campania

Articolo 4

Il contributo a carico della Regione viene fissato:

- nella misura dell'80% della spesa per i coltivatori diretti in attività e in quiescenza e rispettivi familiari conviventi e a carico;
- nella misura del 70% per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali, i titolari di aziende e coadiuvanti in attività ed in quiescenza e rispettivi familiari conviventi e a carico, il cui reddito fiscale annuale non superi i 5.000.000 di Lire.

La differenza viene versata dall'assistito all'atto dell'acquisto del medicinale.

Il contributo di cui al precedente comma, da commisurarsi sul costo effettivo dell'assistenza farmaceutica, viene corrisposto alle Casse Mutue Provinciali di Malattia, per ciascuna delle categorie beneficiarie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 1.

Articolo 5

Le Casse Mutue Provinciali di Malattia per le categorie beneficiarie di cui all'articolo 1 della presente legge hanno una contabilità separata per l'assistenza farmaceutica ed i relativi rendiconti consuntivi annuali, con allegati gli elaborati mensili definitivi, devono essere presentati entro il 31 marzo del successivo anno finanziario alla Regione per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Regionale.

Il controllo sulla gestione dei fondi erogati e sugli adempimenti previsti dalla presente legge sarà effettuato da una Commissione, presieduta dall'Assessore regionale al ramo, nominata dal Consiglio regionale e composta da 5 Consiglieri regionali eletti a norma dell'art. 48 del Regolamento, nonchè da 6 rappresentanti designati dagli Organismi regionali delle Organizzazioni Professionali più rappresentative a livello nazionale e nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale (2 per i Coltivatori Diretti, 2 per gli Artigiani e 2 per i Commercianti) e da un rappresentante dell'Ordine dei Farmacisti, designato dalla Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti.

Ai fini del controllo di cui sopra può essere richiesto alle Casse Mutue Provinciali di Malattia, ad integrazione di quella prevista nel I comma, ogni documentazione ritenuta idonea allo scopo.

Le Casse Mutue Provinciali di Malattia sono tenute a versare alla Regione le eventuali somme accreditate per interessi attivi maturati sui conti accesi presso gli Istituti bancari tesorieri per la gestione farmaceutica.

Articolo 6

L'assistenza farmaceutica viene erogata in conformità a quanto stabilito dalla «Convenzione Nazionale per la erogazione delle prestazioni farmaceutiche agli assistiti degli Enti mutualistici» del 29 marzo 1974, con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 3 della stessa e successive modifiche ed integrazioni.

L'assistenza farmaceutica non viene erogata per l'acquisto di preparazioni galeniche, di materiale di medicazione e di preparazioni galeniche a formula e confezioni prestabilite, ad eccezione dei preparati di cui all'elenco allegato alla presente legge.

L'erogazione in forma indiretta dell'assistenza farmaceutica è autorizzata solo nei casi di eventuale sospensione dell'erogazione in forma diretta per cause non imputabili all'assistito.

Articolo 7

Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti è liberamente effettuabile presso qualsiasi farmacia situata nel territorio della Regione Campania.

E' fatto obbligo, alle farmacie che aderiscono alla convenzione, di non interrompere la continuità dell'erogazione farmaceutica ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 8

I quattro quinti delle somme stanziare al successivo articolo 12 della presente legge vengono versati annualmente alle Casse Mutue Provinciali di Malattia interessate in rate semestrali anticipate in rapporto al numero degli assistiti aventi diritto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Giunta Regionale della Campania

I residui stanziamenti vengono ripartiti tra le Casse Mutue Provinciali di Malattia di cui sopra entro 60 giorni della chiusura dell'esercizio in relazione alle contabilità riferite al 31 dicembre, corredate dei documenti probatori della spesa.

La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere, nel corso dell'esercizio finanziario, alle Casse Mutue Provinciali che documentino una maggiore spesa, eventuali ulteriori acconti sulla disponibilità di cui al comma precedente.

Articolo 9

Al fine di seguire l'andamento della gestione del servizio farmaceutico, le Casse Mutue Provinciali di Malattia di cui all'articolo 3 sono tenute a trasmettere alla Giunta Regionale, entro 30 giorni dalla fine di ogni semestre, la situazione di cassa aggiornata a tale data corredata della documentazione mensile della spesa.

Articolo 10

La presente legge cessa di aver vigore allorchè l'attuazione del Servizio Sanitario Nazionale garantirà analoghe provvidenze in favore delle categorie di cui all'articolo 1 della presente legge, con la parificazione delle prestazioni sanitarie e farmaceutiche assicurate a tutti i cittadini.

Articolo 11

Le leggi regionali del 5 gennaio 1973, n. 1 e del 21 febbraio 1973, n. 6 sono abrogate.

Articolo 12

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede per l'anno 1977 con gli stanziamenti di cui ai Capitoli 586, 587 e 588 dello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1977.

Per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 1 settembre 1977

Russo

Allegato 1

Allegato alla Legge Regionale 1° settembre 1977, n. 57, di cui forma parte integrante.

ARTICOLO UNICO

- Tintura di iodio fino ad un massimo di gr. 10; //
- Pozione di Riverio fino ad un massimo di anagr. 150; //
- Farina di lino fino ad un massimo di gr. 500; //
- Acqua ossigenata a 12 volumi gr. 100; //
- Acqua vegeto - minerale gr. 100; //
- Alcool iodato ed alcool iodosalicilico fino ad un massimo di gr. 50; //
- Morfina cloridrato 001; //
- Morfina cloridrato 002; //
- Ossigeno terapeutico; //
- Glicerina fino ad un massimo di gr. 50; //
- Talco mentolato fino ad un massimo di gr. 100; //
- Materiale di medicazione con le limitazioni qualitative e quantitative della Convenzione Nazionale.